

R.G. Civ. n. 237/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecco,
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona
del dr. Lucio Marcantonio all'udienza del 11/12/2019 ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile indicata in epigrafe promossa da:

V. [REDACTED] c.f. [REDACTED]
assistito dall'Avv. Roberto Molteni •
indirizzo telematico Avv. Roberto Molteni

RICORRENTE

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

CONVENUTA CONTUMACE

La parte costituitasi in giudizio all'udienza del 11 dicembre 2019 ha discusso
oralmente la causa ed ha concluso riportandosi alle richieste contenute nell'atto
introduttivo; le predette conclusioni devono intendersi qui integralmente
trascritte.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso regolarmente notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza [REDACTED] ha impugnato l'iscrizione d'ipoteca datata 30/01/2009 Registro 2 Particolare 175 - Registro Generale 1205 Pubblico Ufficiale Equitalia Esatri s.p.a. - Repertorio [REDACTED] gravante sull'immobile di sua proprietà; ha dedotto che, dopo aver effettuato un'ispezione ipotecaria in data 31 dicembre 2015, aveva appreso che Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia Delle Entrate Riscossione, aveva iscritto l'ipoteca recante i seguenti dati: Unità negoziale n. 1 - Immobile n. 1, Diritto: proprietà; Comune di [REDACTED] Cod. -- Catasto Fabbricati Sezione -- Foglio -- Part. -- Sub -- Natura U - Ufficio o studio professionale consistenza -- Indirizzo: Via [REDACTED] Capitale Euro 87.135,66 - totale euro 174.271,32. Conseguentemente, erano state emesse le seguenti cartelle esattoriali inerenti alle pretese contributive di Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza [REDACTED]:

- 1) cartella n. 13420000022008108000 del valore iniziale di Euro 1.931,45
 - 2) cartella n. 13420040000375273000 del valore iniziale di Euro 6.891,71
 - 3) cartella n. 13420040004119335000 del valore iniziale di Euro 5.291,12
 - 4) cartella n. 13420050002992806000 del valore iniziale di Euro 3.292,21
 - 5) cartella n. 13420060003958668000 del valore iniziale di Euro 2.557,39;
- e le seguenti cartelle riguardanti le pretese contributive dell'INAIL di Lecco
- 6) cartella n. 13420030000714643000 del valore iniziale di Euro 101,73
 - 7) cartella n. 13420060004898675000 del valore iniziale di Euro 60,94.

Ha fatto poi rilevare l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca di Equitalia non preceduta dalla comunicazione al contribuente per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Lecco ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.

Con atto d'appello il [REDACTED] ha impugnato la sentenza di primo grado e nel corso del giudizio di secondo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante deposito di apposita memoria.

Nel definire il giudizio, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di



Lecco; ha condannato l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 con distrazione in favore del difensore del Viganò.

Successivamente [REDACTED] ha riassunto la causa in sede di rinvio ed ha chiesto la declaratoria d'illegittimità ovvero di nullità dell'ipoteca iscritta da Equitalia con conseguente riduzione del vincolo per la somma relativa all'ammontare delle cartelle esattoriali emesse dalla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza [REDACTED] dall'INAIL di Lecco.

Osserva il Giudice che, in effetti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'anno 2009 aveva iscritto l'ipoteca sull'immobile di proprietà del Viganò senza avergli previamente comunicato l'apposizione del vincolo a tale titolo e senza avergli concesso un termine per le controdeduzioni oppure per eseguire il pagamento. Secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 19667/2014), tale violazione ha determinato la nullità dell'ipoteca, poiché l'iscrizione è un atto destinato ad incidere in modo negativo nella sfera soggettiva del contribuente, gli deve essere obbligatoriamente comunicata prima di essere eseguita per rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa. Tuttavia, spetta al Giudice ordinare la cancellazione dell'ipoteca nulla per via della natura reale del predetto diritto di garanzia.

Nel caso concreto, si è verificata la nullità del vincolo afferente alle suddette cartelle e dunque occorre dichiarare la riduzione dell'ipoteca per la somma corrispondente alle cartelle esattoriali sopra indicate emesse dalla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza [REDACTED] e dall'INAIL.

Pertanto, il ricorso è fondato.

Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della convenuta contumace e sono quantificate, in applicazione delle vigenti tariffe forensi, ai sensi del d.m. n. 55/2014, alla luce del valore effettivo della controversia, in complessivi euro 7.625,00 (fase di studio della controversia, valore medio: € 3.090,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.145,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 600,00; fase decisionale, valore medio: € 2.790,00) oltre oneri accessori secondo legge.

Tenuto conto della pluralità delle questioni trattate viene fissato in giorni 50 il



termine per il deposito della motivazione.

p.q.m.

– accerta e dichiara la nullità dell'ipoteca iscritta da Equitalia in data 30/01/2009 Registro Particolare 175 – Registro Generale 1205 Pubblico Ufficiale Equitalia Esatri Spa Repertorio [redacted] sull'immobile di [redacted]

– ordina ad Agenzia delle Entrate – Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore la riduzione dell'ipoteca a proprie spese per la somma relativa all'ammontare delle cartelle esattoriali emesse dalla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza [redacted] e dall'INAIL di Lecco specificate nel ricorso;

– condanna la parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente [redacted] che liquida in complessivi euro 7.625,00 oltre spese generali, Iva e Cpa secondo legge con distrazione in favore del difensore antistatario.

Indica in giorni 50 il termine per il deposito della motivazione.

Lecco, lì 11/12/2019

Il Giudice

dr. Lucio Marcantonio

